

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 2007

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori SALERNO, BEVILACQUA, BONATESTA, MEDURI, PACE, PEDRIZZI, NANIA, ASCIUTTI, BALBONI, BASILE, BATTAGLIA Antonio, BOBBIO, BONGIORNO, BUCCIERO, CARUSO Antonino, COLLINO, CONSOLO, COZZOLINO, CURTO, DANIELI Paolo, DE CORATO, DELOGU, DEMASI, FABBRI, FLORINO, GUBETTI, GRILLOTTI, IOANNUCCI, KAPPLER, MAGNALBÒ, MALAN, MANFREDI, MASSUCCO, MENARDI, MORSELLI, MUGNAI, MULAS, NESSA, PALOMBO, PELLICINI, PONTONE, RAGNO, SAMBIN, SEMERARO, SERVELLO, SPECCHIA, TATÒ, TOFANI, ULIVI, VALDITARA e ZAPPACOSTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 FEBBRAIO 2003

Reintroduzione del reato di oltraggio riferito ad alcune figure di pubblico ufficiale

ONOREVOLI SENATORI. - Il dibattito che portò all'abrogazione dell'articolo 341 del codice penale fu imperniato principalmente sull'incoerenza della norma in merito all'entità della pena.

La questione si poneva sulla pena minima editale che prevedeva la reclusione da sei mesi fino a due anni, obiettivamente fuori misura.

È nota, a questo riguardo, la questione di legittimità sollevata dal Pretore di Sampierdarena nel 1985 che lamentava l'assoluta sproporzione della sanzione rispetto al disvalore del fatto.

Osservazione

Non fu mai dibattuto, invece, lo spirito della norma logica nonché l'interesse reale che la norma tutelava, e cioè il prestigio ed il buon funzionamento dello Stato.

Furono al contrario commessi, nel corso dei vari dibattiti successivi, errori nell'individuare l'oggetto della tutela che in più di un'occasione fu erroneamente identificato nelle persone oltraggiate e non in ciò che rappresentavano e cioè lo Stato, il suo prestigio ed il suo funzionamento.

La confusione aveva dato adito, infondatamente, a ritenere che la norma tutelasse la pura sottomissione alla persona del pubblico ufficiale e la prona obbedienza alla divisa, creando così il presupposto per sollevare la questione di legittimità costituzionale ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione.

La norma, in realtà, intendeva tutelare non tanto una categoria di persone (i pubblici ufficiali), bensì lo speciale *status* assunto dalle stesse in considerazione dell'attribuzione di funzioni e poteri propri affidati loro in quanto «tutori» e rappresentanti dello Stato.

L'attuale situazione ha creato una evidenzissima e dannosa carenza di tutela giuridica del prestigio e della autorità dello Stato in generale e la figura dei suoi legittimi rappresentanti, i pubblici ufficiali, nell'atto dell'esercizio dei poteri e funzioni a loro conferiti risulta, oggi, conseguentemente depauperata.

L'oggetto della norma

Con la reintroduzione del reato d'oltraggio si intende, invece, tutelare con chiarezza il prestigio ed il funzionamento dello Stato, beni ben diversi dalla rappresentazione limitata effettuata in occasione del precedente approccio.

Beni, come detto, meritevoli di protezione penale ma non in astratto bensì nel momento più significativo dell'esercizio della sovranità che ad essi attiene e restringendola ai momenti in cui il cittadino, nei casi previsti dalla legge, deve obbedienza a coloro che ne svolgono la funzione di rappresentanza.

Con questa premessa è chiara l'individuazione delle categorie tutelate dalla norma: le forze dell'ordine, di protezione militare e civile, quest'ultime se inquadrare nell'ordinamento dello Stato (ad esempio i vigili del fuoco), con esclusione delle altre figure non propriamente investite di queste funzioni (amministrazioni generiche dello Stato non connesse a compiti di tutela e di protezione del cittadino e del territorio).

Coerenza della pena

Scompare il minimo editale e si prevede una pena della reclusione fino ad un anno, con l'aumento, non eccedente i due terzi, se l'oltraggio consiste nell'attribuzione di un fatto determinato ed in presenza di altre circostanze aggravanti.

Coerenza culturale della norma

La legge 25 giugno 1999 - il cui articolo 18 ha abrogato il citato articolo 341 del codice penale - ha lasciato in realtà in vigore altre due fattispecie penali: l'articolo 342 del codice penale (oltraggio a corpo politico, amministrativo o giudiziario) e l'articolo 343 del codice penale (oltraggio ad un magistrato in udienza).

Si è realizzata, così, un'incongruenza non solo di tipo giuridico, ma anche di tipo cul-

turale consistente nel fatto incoerente di non tutelare, oltre alle figure di cui agli articoli 342 e 343 del codice penale, quelle tipicamente meritevoli di rispetto, come le Forze dell'ordine, che rappresentano lo Stato in condizioni più difficili e più rischiose.

Permane in ogni caso la previsione di non punibilità qualora il pubblico ufficiale abbia dato causa al fatto accaduto, eccedendo con atti arbitrari il limite delle sue attribuzioni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Reintroduzione del reato di oltraggio riferito ad alcune figure di pubblico ufficiale)

1. Dopo l'articolo 342 del codice penale, è inserito il seguente:

«Art. 342-bis. - *(Reintroduzione del reato di oltraggio riferito ad alcune figure di pubblico ufficiale)*. - Chiunque offenda l'onore o il prestigio di un pubblico ufficiale, in presenza di lui ed a causa o nell'esercizio delle sue funzioni, è punito con la reclusione fino ad un anno.

Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telefonica o altro mezzo telematico o con scritto o disegno, diretti al pubblico ufficiale ed a causa delle sue funzioni.

Le pene sono aumentate, in misura non eccedente i due terzi, se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, quando il fatto è commesso con violenza o minacce ovvero quando l'offesa è recata in presenza di una o più persone.

Art. 2.

1. Le disposizioni dell'articolo 342-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, si applicano ai pubblici ufficiali che, inquadrati nell'ordinamento dello Stato, esercitano una pubblica funzione giudiziaria, di tutela e di protezione civile e militare del cittadino e del territorio nazionale, escludendo espressamente la figura di cui al secondo comma dell'articolo 357 del codice penale.

Art. 3.

(Non punibilità)

1. Le disposizioni dell'articolo 342-*bis* del codice penale, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, non si applicano qualora il pubblico ufficiale abbia dato causa al fatto accaduto, previsto come reato, eccedendo con atti arbitrari il limite delle sue attribuzioni o abbia posto in essere comportamenti non consentiti dall'ordinamento giuridico. In tale caso si integra la circostanza esimente prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

